

# **REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109.**

*(Approvato con atto Giunta comunale. n.6/98, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 20 marzo 2000)*

## **ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione del fondo per l'erogazione al personale interessato degli incentivi di progettazione previsti dall'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109.
2. Gli incentivi di progettazione di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell'Ufficio Tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici, oppure di atti di pianificazione generale.
3. Per personale dell'Ufficio Tecnico si intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente.
4. Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure atti di pianificazione.
5. Per Legge si intende la Legge 11 febbraio 1994 n. 109.

## **ART. 2 - NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE**

1. Le fasi progettuali di cui all'art.16 della legge sono normalmente svolte da personale dell'ufficio tecnico comunale o dagli altri uffici ed organismi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dell'art.17 della legge.
2. Nei casi previsti dal comma 4, dell'art.17 della legge, accertati e certificati dal responsabile unico del procedimento, l'attività di progettazione può essere affidata a professionisti esterni.
3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione.

### ART. 3 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

1. In sede di approvazione del programma annuale delle opere pubbliche la Giunta, tenuto conto delle disposizioni di cui al precedente art.2 individua le opere, i lavori e gli atti di pianificazione generale che intende affidare alla progettazione del personale dell'ufficio tecnico.

2. La Giunta provvede annualmente a nominare un responsabile unico di procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto nel programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

3. Il conferimento degli incarichi di progettazione è affidato al responsabile unico del procedimento, ovvero alla Giunta comunale, nell'ipotesi che la progettazione venga affidata al medesimo responsabile del procedimento.

### ART. 4 - LIMITAZIONE ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno.

2. Qualora la progettazione sia conferita a professionisti esterni, non è dovuta alcuna incentivazione per l'attività che il personale dell'Ufficio Tecnico è chiamato istituzionalmente a svolgere per tali progetti.

3. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi sono dovuti nella misura di legge, alla quale deve essere scorporata la quota affidata agli esterni.

### ART. 5 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Per le opere pubbliche il fondo è costituito da una somma pari all'1,5% dell'importo a base di gara dell'opera da realizzare da imputare direttamente sul capitolo di bilancio previsto per la realizzazione dell'intervento da ripartire, con le modalità previste dal successivo art.6, tra il responsabile unico di procedimento e gli incaricati del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. Da tale importo va scorporata, e costituisce economia, la quota parte corrispondente a

prestazioni che non sono svolte dal personale dipendente in quanto affidate a collaboratori esterni.

2. Per la redazione di un atto di pianificazione il fondo è costituito da una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa e viene distribuita, con le modalità previste dal successivo art. 6, tra i dipendenti che abbiano partecipato alla sua redazione.

3. L'importo del fondo costituito nelle modalità previste dai precedenti due commi, comprende anche gli oneri riflessi che l'amministrazione comunale dovrà sopportare per l'erogazione dei compensi al personale.;

#### ART. 6 - CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO

1. All'atto dell'affidamento dell'incarico, il Responsabile unico del procedimento, con proprio atto, individua il personale interessato alla progettazione e, contestualmente, ripartisce il fondo di cui all'art. 5 secondo la quota di spettanza di ciascun progetto, così come individualmente calcolata ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 109.
2. L'importo relativo ad ogni singolo incarico viene ripartito tra i partecipanti alla progettazione tenendo conto della qualifica funzionale del dipendente, del livello di responsabilità assunta nella progettazione e delle distinte fasi procedurali, secondo i seguenti parametri :

A	FASE DELLA PROGETTAZIONE	% QUOTA PROGETTO
LAVORI	PROGETTO PRELIMINARE	0
O	PROGETTO DEFINITIVO	0
OPERE	PROGETTO ESECUTIVO	100
PIANI	PIANO ADOTTATO	50
	PIANO APPROVATO	50

B	CATEGORIA PROFESSIONALE	PARAMETRO

	“B”	
ESECUTIVA	“C”	1
CONCETTO	“D”	1
DIRETTIVA		1

3 (**Abrogato**) Al coordinatore unico di cui all’art. 7 della Legge n. 109 spetta il 10% della quota di progetto, distinta per ciascuna fase progettuale, così come previsto dal precedente comma 2, lettera A

	PARAMETRO	PARAMETRO
C	(opere/lavori)	(piani)
RESPONSABILITÀ		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	2	2
PROGETTISTA	2	2
DISEGNATORE, RILIEVI	1	1
COMPUTI, CAPITOLATI, ELENCO PREZZI, ECC.	1	-
PROCEDURE ESPROPRIATIVE	2	-
SICUREZZA CANTIERI	2	-
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ	2	-

#### ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Il responsabile unico del procedimento assicura le regolarità degli atti e l’avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.”;
2. (**Abrogato**) Ai fini di cui al comma precedente, essi segnalano al Responsabile del Servizio del 3° settore, competente alla liquidazione degli incentivi, l’avvenuta realizzazione delle varie fasi progettuali liquidabili ai sensi dell’art. 6.
3. In linea di massima, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.  
il comma 1 è sostituito dal seguente;  
il comma 2 è abrogato.

#### ART. 8 - ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. I progetti e i piani redatti dal personale dell'Ufficio Tecnico sono firmati da dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge.
2. Il personale che possiede i requisiti per l'iscrizione, qualora sprovvisto, è tenuto ad avanzare istanza di iscrizione al competente albo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Comune copre le spese di iscrizione del personale abilitato.

#### ART. 9 - COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI

1. Il Comune, nei tre mesi successivi all'iscrizione agli albi professionali del personale dell'Ufficio Tecnico, stipula in nome e per conto di detti dipendenti idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.
2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune e a condizione del mantenimento dell'iscrizione all'albo professionale.

#### ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Le disposizioni in esso contenute si applicano per i progetti approvati antecedentemente alla sua entrata in vigore unicamente se le singole fasi procedurali non si sono ancora concluse e se risulta attestata la copertura finanziaria degli incentivi all'interno del quadro economico approvato per ogni singolo progetto.